



CITTÀ DI AVIGLIANA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/03/2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/12/2020



CITTÀ DI AVIGLIANA

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Finalità	6
Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali	7
CAPO II- SOGGETTI	8
Art. 5 - Titolare	8
Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.....	8
Art. 7- Referenti interni del trattamento dei dati personali	8
Art. 8 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.....	9
Art. 9 – Responsabili esterni del trattamento dei dati personali.....	9
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	10
Art. 11 - Conservazione dei dati personali	10
Art. 12 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali	10
Art. 13 - Informativa	11
Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati personali	12
Art. 15 - Utilizzo di particolari sistemi mobili	12
Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati personali	12
Art. 17 - Valutazione d’impatto privacy (DPIA).....	13
Art. 18 - Diritti dell’interessato	13
CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA	13
Art. 19- Sicurezza dei dati personali	13
Art. 20 - Accesso alle centrali di controllo	14
Art. 21 - Accesso agli impianti e credenziali.....	14
CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA	15
Art. 22 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato	15
CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	16



CITTÀ DI AVIGLIANA

Art. 23- Tutela	16
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 24 – Aggiornamento elenco impianti	16
Art. 25 - Obblighi di preventivo esame	16
Art. 26 - Norma di rinvio	16

ALLEGATI:

ALLEGATO A) Scheda Tecnica impianti

ALLEGATO B) Mappa posizionamento impianti



CITTÀ DI AVIGLIANA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Avigliana, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del " Regolamento (UE) 2016/679 del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito GDPR), del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (di seguito Codice) e successive integrazioni e modificazioni, nonché in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy ed in particolare del provvedimento del 8 aprile 2010.

2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, e che siano adottate idonee misure di sicurezza.

3. In particolare il presente regolamento:

- a) definisce le modalità per individuare gli impianti di videosorveglianza fissi , mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Avigliana o da esso gestiti;
- b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

4. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Avigliana sono individuati con specifici provvedimenti della Giunta Comunale, da allegare in appendice al presente regolamento.

5. Tali impianti:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b) consentono unicamente riprese video;
- c) sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati nell'allegato B) del presente regolamento;
- d) sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A) del presente regolamento;
- e) sono installati e gestiti dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza designato a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.



CITTÀ DI AVIGLIANA

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Avigliana oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente regolamento;

7. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Avigliana è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana ed individuati ai sensi del precedente comma 4. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

8. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel provvedimento dell' 8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e successive modifiche;
- b) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- c) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d) per "trattamento", qualsiasi operazione o complesso di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusioni o qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- e) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- f) per "titolare", l'Ente Comune di Avigliana, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g) per "responsabile del trattamento dei dati personali", la persona fisica o giuridica legata da rapporto disciplinato ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679;
- h) per "responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;



CITTÀ DI AVIGLIANA

- i) per “autorizzati” o “incaricati”, quei soggetti che espressamente designati ed operando sotto l’autorità del Titolare del trattamento, ricevono da quest’ultimo specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati. I rapporti intercorrenti tra il Titolare del trattamento e i soggetti autorizzati sono disciplinati dagli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 così come novellato dal D.L.gs. 101/2018;
- j) per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Avigliana dalla legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della polizia municipale, dalla legge regionale n. 58/87 (modificata con L.R. 62/94) e L.r. 57/91, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Avigliana. In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all’art. 50 e di ufficiale di governo di cui all’art. 54 comma 4 e 4-bis del D. Lvo 267/2000;
- b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- c) vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
- d) tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
- f) monitorare i flussi di traffico;
- g) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici.

3. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comune di Avigliana potrà essere di tipo “integrato”, consentendo l’utilizzo condiviso con la locale Stazione dei Carabinieri, che rende il sistema strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione di polizia su tutto il territorio;



CITTÀ DI AVIGLIANA

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

5. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della strada.

Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Avigliana e collegati alla sua centrale di controllo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità sanciti dal GDPR.

4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Avigliana esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

7. A presidio di particolari obiettivi sensibili, individuati previa approvazione della Giunta comunale, potranno attivarsi sistemi di telecamere che entrano in funzione solo in caso di intrusione nell'area pertinenziale di questi, rilevando in automatico comportamenti o eventi anomali e provvedendo o alla segnalazione e registrazione. L'utilizzo di tali sistemi è consentito in conformità all'esito della verifica preliminare da parte del Garante in relazione alla necessità, proporzionalità, finalità e correttezza degli stessi.



CITTÀ DI AVIGLIANA

CAPO II - SOGGETTI

Art. 5 – Titolare

1. Il Comune di Avigliana è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. A tal fine il Comune di Avigliana è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina i soggetti autorizzati ex artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies d.lgs. 196/2003;
- d) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- e) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- f) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;
- g) effettua personalmente o tramite terzi all'uopo nominati autorizzati o responsabili esterni, una valutazione di impatto privacy relativo al trattamento oggetto del presente Regolamento, interessando il DPO nei limiti di cui all'art. 39, par. 1 lett. c) GDPR

Art. 6 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. La gestione tecnica dell'impianto e la manutenzione sono affidati a idoneo dipendente dell'Ente ovvero a personale specializzato di idonea ditta esterna.

2. Il legale rappresentante di tale ditta o altro soggetto interno all'Ente individuato dal Sindaco è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata specificando i compiti affidati al responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.

3. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:

- a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 7 – Referenti interni del trattamento dei dati personali

1. Ove necessario per ragioni organizzative, nell'ambito delle proprie competenze in materia di assetto organizzativo, la Giunta Comunale individua la Struttura/Area competente per il trattamento dei dati. In tale ambito il Sindaco, con proprio provvedimento designa tra i soggetti già designati quali autorizzati al trattamento dei dati, uno o più referenti interni del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.



CITTÀ DI AVIGLIANA

Nel provvedimento di nomina sono analiticamente specificati i compiti affidati a ciascun referente.

2. I Referenti interni effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Ai Referenti interni del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza compete quanto segue:

- a) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi;
- b) curare la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c) custodire le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 8 - Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

1. Il Titolare incarica un numero sufficiente di dipendenti al fine di garantire il regolare trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. L'autorizzazione è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, nonché le banche dati utilizzate e le specifiche di accessibilità attribuite a ciascun soggetto autorizzato.

2. I soggetti autorizzati sono nominati tra i dipendenti del Comune che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, modificare lo zoom,...)

3. Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare.

4. Fra gli autorizzati, sono designati con l'atto di nomina i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 9 – Responsabili esterni del trattamento dei dati personali

1. Ai soggetti esterni al Comune di Avigliana e dei quali questo si avvale, in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR, per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR").

2. I rapporti tra il Titolare del Trattamento ed i soggetti esterni che effettuano trattamenti di dati relativi al presente Regolamento saranno regolati da quanto disposto dall'art. 28 GDPR

I contratti o gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, par. 3 GDPR



CITTÀ DI AVIGLIANA

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.

2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso i datacenter individuati appositamente dove sono registrati su appositi server. Il segnale è successivamente rilanciato alle centrali operative del Comune ed eventualmente della locale Stazione Carabinieri. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 11 – Conservazione dei dati personali

1. I dati personali trattati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento verranno conservati nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati di cui all'art. 5 par. 1 lett. e) GDPR e, in caso di dati personali trattati ai fini della tutela della sicurezza urbana, comunque per un periodo di tempo comunque non superiore ai sette giorni.

Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate definitivamente dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.

2. In ogni caso, la conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, oppure in tutti i casi in cui disposizioni di legge legittimano l'accesso ai dati a determinati soggetti.

Art. 12 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.



CITTÀ DI AVIGLIANA

2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 13 – Informativa

1. L'informazione sulla presenza di impianti di video-sorveglianza cittadini è assicurata mediante apposita segnaletica conforme alle prescrizioni, nei punti di ingresso del territorio comunale; sarà comunque replicata e posta in modo chiaramente visibile lungo il perimetro delle aree cittadine video sorvegliate.

L'informativa estesa è sempre consultabile dall'interessato in formato cartaceo presso la Sede dell'Ente o in formato digitale sul sito web istituzionale del Comune.

2. Nei casi in cui i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati di cui all'art. 3 co. 2 del presente Regolamento, il Titolare del trattamento si riserva la possibilità di non rendere l'informativa agli interessati in forza a quanto disposto dagli artt. 3.1.1 e 3.1.2 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010.

3. Nei casi in cui i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di monitoraggio dei flussi del traffico e irrogazione di sanzioni per violazioni al Codice della strada il Titolare del trattamento garantisce di informare i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni vengono previamente informati mediante apposita segnaletica conforme alle prescrizioni.

4. In ogni caso, il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate



CITTÀ DI AVIGLIANA

Art. 14 – Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Avigliana a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

Art. 15 – Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Per specifiche finalità gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria o all'agente più anziano impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, depositeranno tutta la documentazione video al Comando.

4. I trattamenti dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 5 GDPR ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento verranno distrutti.



CITTÀ DI AVIGLIANA

Art. 17- Valutazione d'impatto privacy (DPIA)

1. Il Titolare ritenendo che il trattamento oggetto del presente Regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità dello stesso garantisce lo svolgimento di una valutazione di impatto preliminare (DPIA) ai sensi dell'art 35 GDPR, al fine di determinare l'origine, la natura e la gravità dei rischi dei trattamenti posti in essere dal titolare, i quali potrebbero creare un danno agli interessati.

2. La DPIA viene effettuata, con eventuale riesame delle valutazioni condotte, anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.

3. Il Titolare è responsabile di ogni procedura di valutazione, pur potendo affidare la conduzione materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno o esterno al Comune.

4. Le risultanze della valutazione di impatto effettuata in relazione al trattamento videosorveglianza potranno essere pubblicate sul sito web istituzionale.

Art. 18 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati il diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail all'indirizzo: segreteria.avigliana@ruparpiemonte.it. Le richieste saranno inoltrate al responsabile del trattamento dei dati competente e visionate dal DPO nominato dal Comune di Avigliana.

L'interessato può proporre reclamo anche al Garante della Privacy via posta ordinaria tramite raccomandata A/R (Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma), oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.gdpd.it.

2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge. L'istanza di accesso è diretta e personale, ovvero resa mediante procura speciale a norma di legge.

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

Art. 19 – Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 GDPR, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure tecniche ed organizzative di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.



CITTÀ DI AVIGLIANA

2. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazione di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessione wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

3. Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitale connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615 ter del C.P.

Art. 20 – Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso il datacenter e le centrali di controllo ubicate presso il Comune di Avigliana, nonché presso le altre sedi collegate specificate nell'art. 3 comma 3 del presente regolamento;

2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai referenti interni, ai soggetti autorizzati ed ai soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.

3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso.

Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

4. I soggetti autorizzati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 21 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comune di Avigliana. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai referenti interni, ai soggetti autorizzati e ai soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento, nonché al personale eventualmente autorizzato dalla locale Stazione Carabinieri.

3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.



CITTÀ DI AVIGLIANA

CAPO V – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 22 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare rispetto le previsioni di cui all’art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell’ambito dei “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” di cui all’art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

2. Oltre all’ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi ed autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un “centro” unico gestito da soggetto terzo;
- c) collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.

3. L’utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell’8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

- a) l’adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all’esercizio dei doveri di verifica periodica dell’operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all’attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:

- a) l’utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell’ente, l’accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell’ente;
- b) un “centro” unico gestisca l’attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.



CITTÀ DI AVIGLIANA

CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77-84 GDPR e dagli artt. 140bis e ss. D. Lgs. 196/03.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Aggiornamento elenco impianti

1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti allegato al presente regolamento è demandato al Titolare del trattamento, sulla base di provvedimenti di Giunta comunale che ne avallano la scelta in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 25 – Obblighi di preventivo esame

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac-simile dall'Autorità, e siano adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 26- Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al GDPR, al Codice, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.